



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 e-mail: info@comune.bellino.cn.it

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 27 DEL 12/02/2024

OGGETTO:

FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B04D9FFF19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 18.12.2023 immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 18.12.2023, con la quale sono stati assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi e le risorse per l'anno 2024;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.04.2010 avente ad oggetto "Art. 22 comma 10 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Provvedimenti";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.06.2014 avente ad oggetto "Individuazione aree delle posizioni organizzative e determinazione della retribuzione di posizione", il successivo Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2014, il Decreto Sindacale n. 1 del 20.05.2019 poi confermato con Decreto n. 8 del 17.06.2019 ed infine il decreto Sindacale n. 3 del 13.10.2022 assunti in applicazione al nuovo CCNL 21.05.2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14.06.2019 avente ad oggetto "Assetto organizzativo del Comune e articolazione di responsabilità gestionali a componenti dell'organo esecutivo - Conferma" con la quale veniva affidata all'organo esecutivo la responsabilità dell'area Tecnica e la responsabilità dell'area Finanziaria;

Considerato che è necessario disporre per l'acquisto del carburante, sia per i mezzi meccanici di proprietà dell'Ente che per il mezzo in dotazione alla Protezione Civile e l'autovettura in dotazione al Comune, utilizzata per attività istituzionale ivi compresi interventi in ambito di vigilanza sul territorio, ricognizione sul patrimonio, attività di protezione civile (quest'ultima svolta anche con ulteriore automezzo in dotazione al gruppo di protezione civile);

Dato atto che il Comune di Bellino – 100 abitanti - è ubicato in alta montagna, al confine con la Francia, ad un'altitudine media di 1600 metri s.l.m. e sul territorio comunale non vi sono impianti di distribuzione carburanti;

Dato atto che:

- **Ai sensi dell'art. 1 comma 7 [D.L. n. 95/2012](#)**, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 196/ 2009 a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di

riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge n. 296/2006, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

- **Ai sensi del comma 512 Legge n. 208/2015**, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 196/ 2009, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.
- Si possono perciò individuare due macro categoria di acquisti che gli Enti Locali devono fare utilizzando le convenzioni CONSIP:
 - le categorie merceologiche per energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
 - beni e servizi informatici e servizi di connettività.
- La **Legge di Stabilità n. 208/2015**, pur perseguendo l'obiettivo di accentrare gli acquisti, ha però introdotto la possibilità di due deroghe: una secondo il comma 510 e l'altra più specifica secondo il comma 516.
- In base al **comma 510** le convenzioni CONSIP possono essere derogate nella misura in cui intervengano congiuntamente le seguenti condizioni:
 1. sia resa apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo;
 2. il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
- Il **comma 516**, che sostanzialmente sembra ricalcare il 510, è specifico per il settore informatico. Infatti, la norma prevede la possibilità di derogare agli obblighi imposti con il comma 512. Tale specifica procedura eccezionale si può attivare in presenza dei requisiti di cui ai descritti nn. 1) e 2), ma vi è la possibilità alternativa che l'autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo sia resa non soltanto nell'ipotesi in cui i beni o servizi non siano disponibili o non idonei, ma anche in presenza di un diverso requisito, ovvero: "*in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa*". Dunque, il Legislatore, sembrerebbe consentire, con il comma 516, maggiore libertà per gli acquisti diretti nel settore informatico, in deroga alle convenzioni Consip.
- Per quanto riguarda l'**aspetto procedurale**, occorre sottolineare che l'**autorizzazione a derogare alle convenzioni Consip**, nei limiti in cui si applicano agli Enti Locali, **deve essere preliminarmente trasmessa alla Corte dei Conti**, ciò in modo aderente alla previsione di cui al comma 517 che stabilisce la sanzione disciplinare ed erariale per inosservanza degli obblighi di cui al 512. In aggiunta, va specificato che gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del comma 516, in deroga al convenzionamento per il settore informatico e della connettività, sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.
- Non possono mancare osservazioni circa la competenza al rilascio dell'autorizzazione dell'organo di vertice di cui ai summenzionati commi 510 e 516.
- Nell'ambito della Pubblica Amministrazione vige il principio di separazione tra politica e amministrazione, enunciato nell'art. 4 del **D. Lgs. n. 165/2001**, che stabilisce una separazione netta tra indirizzo politico e gestione. Negli enti locali per figure amministrative di vertice si intendono quegli alti dirigenti collocati al vertice dell'organizzazione degli uffici dell'amministrazione per svolgere da un lato il supporto all'organo politico sia compiti amministrativi gestionali. La figura, laddove non presente il Direttore Generale, potrebbe coincidere con il Segretario Generale. Del resto, far coincidere l'organo di vertice con quello

politico all'interno degli Enti Locali, sconterebbe dei notevoli riflessi negativi, anche sul piano pratico. Oltre a funzioni estranee all'indirizzo politico che spetterebbe al Consiglio comunale, vi sarebbe un contrasto anche con i commi 510 e 516 della Legge n. 208/2015 che richiedono la necessaria "autorizzazione specificatamente motivata". E' vero che nel comma 516 l'avverbio "specificatamente" scompare, però non si può negare che la motivazione sia essenziale per il ricorso a tale misura eccezionale. Più aderente al contesto normativo sembra essere un'autorizzazione che contenga in sé una motivazione che sia il frutto di un confronto tra il fabbisogno dell'Ente e i beni e i servizi offerti e che sia emanata dal Funzionario più elevato in grado all'interno dell'organizzazione amministrativa.

- Occorre considerare anche il contenuto specifico del comma 494 della legge n. 208/2015, relativamente ai carburanti: è noto che, in ogni caso, per effetto anche della novellazione apportata a tale ultima norma dall'articolo 1, comma 494, della legge 208/2015, "E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati".

Considerato che:

- esaminate le convenzioni attualmente attive su CONSIP (Accordo Quadro – Carburanti Rete Buoni Acquisti 2), risulta che l'impianto più vicino per l'approvvigionamento sarebbe quello ubicato nel Comune di Piasco, comune distante 42 km (certificazione ACI agli atti);
- l'autovettura comunale in dotazione, viene utilizzata molto spesso per spostamento sul solo territorio comunale, pertanto, approvvigionarsi presso tale distributore significherebbe raggiungere l'unico distributore ubicato così lontano, in Comune di fondo valle, effettuando così un percorso di 84 km complessivi solo per il rifornimento;
- l'impianto immediatamente più vicino è ubicato nel territorio del Comune di Casteldelfino, a 6 km da Bellino;
- si è richiesto a tale impianto di praticare le condizioni previste dal comma 594 della legge n. 208/2015, ovvero la riduzione del 3% rispetto ai prezzi Consip, senza ottenere riscontro positivo;
- peraltro il rifornimento presso tale impianto appare necessitato, ricorrendo una ipotesi non prevista dalla legge, considerabile di forza maggiore data la particolare ubicazione del Comune, essendo evidentemente antieconomico percorrere 84 km per l'effettuazione del rifornimento, con un impegno di tempo dell'operatore calcolabile in circa un'ora e mezza lavorativa ogni volta, esposizione al rischio durante il tragitto (strada disagiata soprattutto durante i mesi invernali a causa delle slavine e nevicate);
- la spesa per carburante su base annua ammonta a circa 400 euro; deriva una evidente diseconomia economica e funzionale disporre l'approvvigionamento a siffatta distanza e con tali margini di rischio e difficoltà;
- non potendo disporre diversamente, viene meno il presupposto correlato al principio di rotazione;

- l'organo di vertice, che si individua nel segretario comunale, ha disposto, con determinazione n. 25 del 07.02.2024 alla quale si rinvia, la specifica autorizzazione;

Dato atto che:

- l'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede che il contratto sia stipulato, a pena di nullità, in forma scritta e in modalità elettronica;
- l'art. 19 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti ...”*;
- l'art. 19 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede che *“Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”*;
- l'art. 22 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede che *“L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'art. 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'art. 25”*;
- L'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – con comunicato del 10 gennaio 2024 ha chiarito, in ragione delle difficoltà emerse in sede di primo utilizzo della nuova Piattaforma contratti Pubblici, che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP – è disponibile, fino al 30.09.2024, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Considerato che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, *anche senza consultazione di più operatori economici*;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto che, l'art. 1, co. 450, della L. 27.12.2006, n. 296 modificato dall'art. 1 co. 502 e 503 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) e successivamente modificato dall'art. 1 co. 130 della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo di valore inferiore a 5.000,00 euro non sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip ricorrendo, pertanto, alle procedure tradizionali;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Belluno. Responsabile Procedimento: BERNARD Erica (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del procedimento (responsabile del servizio sotto indicato);

Espresso, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Acquisito, infine, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;

D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare integralmente la premessa, dando atto dell'autorizzazione dell'organo di vertice a quanto di seguito disposto (Determinazione n. 25 del 07.02.2024);
- 2) Di dare atto che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, nella quale si individuano:
 - a) il fine: con l'aggiudicazione della fornitura in esame ed il conseguente contratto s'intende procedere alla fornitura del carburante per i mezzi comunali;
 - b) l'oggetto: il contratto avrà per oggetto l'affidamento della fornitura di cui al precedente punto a) e sarà stipulato a corpo;
 - c) la forma: sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - d) la modalità di scelta del contraente: la procedura di aggiudicazione della fornitura e la scelta del contraente è stata fatta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. 31.03.2023 n. 36, che prevede che per le forniture e servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- 3) Di disporre l'approvvigionamento di carburante dell'autovettura comunale, del mezzo di Protezione Civile e dei mezzi meccanici di proprietà dell'Ente, presso il punto distribuzione ubicato in Casteldelfino, sig. Rocchietta Maurizio, via Circonvallazione n. 6, con una previsione di spesa annua presunta di euro 400,00;
- 4) Di impegnare e imputare, ai sensi del disposto dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, l'onere conseguente di € 400,00 come segue:
 - € 150,00 - Cap. 80 "Spese Funzionamento uffici – Acquisto di beni" piano dei conti U.1.03.01.02.002;
 - € 250,00 Cap. 311 "Gruppo Comunale di Protezione Civile – Acquisto di Beni" piano dei conti U.1.03.01.02.000;del Bilancio 2024-2026, esercizio 2024, che presentano la sufficiente disponibilità;
- 5) Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale e di stabilire le seguenti clausole:
 - termine di esecuzione della fornitura: 31/12/2024;
 - pagamento a 30 gg. d.f.;
 - misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra: 1 per mille per ogni giorno di ritardo;

- l'affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni dell'art 120 del medesimo D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- l'appaltatore inoltre con la sottoscrizione della presente determinazione contrattuale:
 - a) si obbliga, a pena di nullità assoluta del contratto, alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217 e in caso di inosservanza il contratto verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3;
 - b) dichiara di essere a conoscenza che ai sensi del DPR 13 giugno 2023, n. 81 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e del Codice di comportamento del Comune, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2023, il concessionario/appaltatore/lavoratore/collaboratore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente affidamento s'intendono noti essendo pubblicati sul sito web del Comune;
 - c) dichiara, ai sensi dell'art. 53 – comma 16 ter – del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del committente stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 4 e 50 della legge 06/11/2012, n. 190”, anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del committente, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
 - d) si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- 6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, co. 3 lett. d) trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- 7) Di sottoporre comunque l'affidamento alla condizione risolutiva indicata nelle premesse, qualora se ne presenti l'eventualità;
- 8) Di trasmettere la presente determinazione all'ANAC e alla Corte dei Conti, per quanto occorra;

- 9) Di trasmettere copia del presente atto di determinazione al responsabile del servizio finanziario per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BRUN Laura

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Bellino, lì 12/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to: BORGNA Valter Giovanni

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B04D9F FF19	SERV. AMMINISTRATI VO	2024	44	01111	790	80	99	U.1.03.0 1.02.002	150,00
B04D9F FF19	SERV. TECNICI	2024	45	11011	3320	311	99	U.1.03.0 1.02.002	250,00

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale
NASI Chiara Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/02/2024 al 06/03/2024.

Lì 20/02/2024

IL MESSO COMUNALE
F.to: BRUN Laura

